

1. Domanda: Dove posso reperire materiale di supporto ai fini della partecipazione al Bando?

Il Bando è pubblicato sul BUR e ulteriori informazioni sono reperibili, sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-sportello/bando-l%E2%80%99efficienza-energetica-e-fonti-rinnovabili-nelle-imprese-codice-bando;>

inoltre si potrà trovare il modulo da compilare e l'elenco degli allegati alla domanda sul sito di Finpiemonte, all'indirizzo:

[https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-efficienza-energetica-energia-rinnovabile-nelle-imprese.](https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-efficienza-energetica-energia-rinnovabile-nelle-imprese)

2. le MICRO Imprese possono partecipare al Bando?

SI.

3. Domanda: Una PMI energivora (non di nuova costituzione) con un processo produttivo già attivo, che installa un nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento per soddisfare i propri consumi, può rientrare tra i beneficiari del bando?

Tra i destinatari del Bando rientrano le PMI energivore, così come è ammissibile il finanziamento di impianti C.A.R..

4. Domanda: In caso di interventi tecnici (modifiche meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche) in grado di aumentare l'efficienza energetica, i relativi costi sono tutti agevolabili?

Sì, si faccia riferimento al Capitolo 2.5.

5. Domanda: Il bando prevede che gli interventi abbiano un risparmio di emissioni/energia, parametrato alla capacità produttiva preesistente, calcolato in Kg di CO₂ equivalente per euro investito. Tale risparmio in che arco temporale deve essere realizzato ?

Il paragone deve essere condotto rispetto alla situazione preesistente in un significativo arco temporale almeno pari ad un anno solare assunto a base di calcolo nella diagnosi energetica, prestando attenzione a mantenere invariati i fattori di carico dei macchinari/impianti, o a motivare eventuali modifiche riportando il calcolo dei kg di CO₂ equivalente a grandezze caratterizzanti il processo (quali ad esempio il numero di pezzi prodotti, kg di materiale trattato etc.). I dati utilizzati per il calcolo devono essere facilmente verificabili.

6. Domanda: Quali tabelle di conversione usare per esprimere il risparmio energetico in kg di CO₂?

Si raccomanda l'utilizzo dei valori riportati nella tabella inserita al punto 3.4 "Valutazione delle mancate emissioni" dello **Schema di relazione tecnico-economica** allegato alla domanda e che per comodità si riporta di seguito:

Fonti energetiche utilizzate	P.C.I.	CO₂ prodotta [kg/kWh]
Energia elettrica da rete		0,4332
Gas naturale	9,45 [kWh/Sm ³]	0,1969
GPL: Propano (C ₃ H ₈)	24,44 [kWh/Sm ³]	0,2284
GPL: Butano (C ₄ H ₁₀)	32,25 [kWh/Sm ³]	0,2308
GPL: Miscela 70% di (C ₃ H ₈) + 30% di (C ₄ H ₁₀)	26,78 [kWh/Sm ³]	0,2291
Carbone	7,92 [kWh/kg]	0,3402
Gasolio	11,86 [kWh/kg]	0,2642
Olio combustibile	11,47 [kWh/kg]	0,2704
Biomasse solide	4,88 [kWh/kg] ⁽¹⁾	0,0412
Biomasse liquide	10,93 [kWh/kg] ⁽¹⁾	0,0823
Biomasse gassose	6,40 [kWh/kg] ⁽¹⁾	0,0823
Teleriscaldamento		0,3088
Teleraffrescamento		0,1029
Altro (specificare)	⁽²⁾	⁽²⁾

(1) valore da adottare in mancanza del dato dichiarato dal fornitore della biomassa

(2) dato da documentare a cura del soggetto certificatore

7. Domanda: Le imprese in possesso della Certificazione ISO 14001 o EMAS, secondo il D.Lgs. 102/2014, non sono tenute anche se grandi imprese alla diagnosi energetica. Sono quindi obbligate a redigerne una al solo scopo di accedere al Bando? Le imprese PMI non energivore in possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS sono comunque tenute a fornire la diagnosi energetica?

Il documento di diagnosi energetica è un requisito di ammissibilità al bando.

8. Domanda: Quali sono i soggetti abilitati a fornire la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica deve essere redatta secondo i requisiti espressi all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 ovvero secondo le norme tecniche ISO 16247 1:4.

Per le imprese soggette all'obbligo di diagnosi ai sensi del D.Lgs. 102/2014, i soggetti abilitati alla redazione delle stesse sono quelli indicati all'art. 8 comma 1 del decreto a partire dal 19 luglio 2016.

9. Domanda: È ammissibile tra le spese rendicontabili quella sostenuta per la diagnosi quietanzata precedentemente all'invio della domanda di finanziamento?

Non sono ammissibili spese sostenute prima della presentazione della domanda secondo quanto previsto dal regime di aiuto dettato dal Regolamento 651/2014; quanto detto riguarda anche gli incarichi già affidati per la progettazione delle attività.

Le spese sostenute per le diagnosi energetiche non sono pertanto ammissibili. Si fa presente che è in lavorazione un bando apposito per agevolare i costi delle diagnosi, le cui spese saranno ritenute ammissibili a far data dal 29 dicembre 2015, giorno di adozione della Delibera di Giunta Regionale che approva i contenuti del Bando.

10.Domanda: Al punto 2.2 del Bando si precisa che "Gli interventi devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014". Nel caso di una PMI non energivora devono essere comunicati i risultati della diagnosi all'ENEA e all'ISPRA?

Il requisito espresso dal Bando è che la diagnosi energetica sia redatta secondo i criteri espressi dall'allegato 2 del D.lgs. 102/2014, ovvero secondo le specifiche UNI 16247: 1-4. Dunque, ai fini della partecipazione al Bando, un'azienda non obbligata ad eseguire la diagnosi energetica del proprio sito, non è tenuta a trasmetterla ad ENEA.

Nel caso in cui volontariamente volesse implementare il *data base* nazionale predisposto da ENEA, trasmettendo la diagnosi, allora dovrà prevedere anche a comunicare ad ENEA i risparmi energetici; infatti, l'art. 7 comma 8 del D.Lgs 102/2014, coinvolge tutte le aziende che abbiano effettuato la Diagnosi Energetica, volontariamente o per rispondere all'obbligo e che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme ISO 50001: queste devono comunicare ad ENEA entro il 31 marzo di ogni anno eventuali risparmi energetici conseguiti all'anno n-1 rispetto all'anno n-2.

11.Domanda: Con riferimento al paragrafo 2.7, "Regole di Cumulo con altre agevolazioni pubbliche", sussiste la cumulabilità dell'agevolazione con i Certificati Bianchi / Titoli di efficienza energetica?

Il bando al punto **2.7 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche** cita testualmente: "L'agevolazione concessa ai sensi del presente bando **può essere cumulata** con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale, con detrazioni statali e con l'accesso al fondo centrale di garanzia (MCC)".

Nel caso in cui gli strumenti di agevolazione non si configurino come "regimi di aiuto" è possibile il cumulo; diversamente, nel limite di quanto previsto dalla disciplina di riferimento, occorre rispettare le soglie massime di aiuto previste dal Regolamento CE n. 651-2014.

12.Domanda: E' possibile per un'impresa con più stabilimenti siti in Piemonte presentare un progetto di efficienza per ogni stabilimento?

Il Bando al Capitolo 2.3 Investimenti ammissibili, riporta che tutti gli interventi proposti devono riguardare una sola unità locale; inoltre all'Allegato 4 - Capitolo 4 "Limiti alla presentazione della domanda di agevolazione" si specifica quanto segue:

"La stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione sul presente bando ad eccezione dei casi seguenti:

- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la domanda è stata respinta prima della concessione;
- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la stessa è stata accolta, ma si verificano le seguenti condizioni:

- l'investimento proposto nella nuova domanda non coincide, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento e non siano già state rendicontate sul progetto presentato in precedenza;
- l'investimento finanziato con la domanda precedente sia stato realizzato e sia già stata presentata la relativa rendicontazione. In questo caso, il nuovo finanziamento potrà essere concesso solo dopo l'approvazione, da parte di Finpiemonte, della suddetta rendicontazione.

Nel caso di revoca dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata su questo bando, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione saranno subordinate alla restituzione integrale della somma dovuta oppure all'approvazione di un piano di rientro."

13.Domanda: Al punto 2.3 del bando si legge che gli interventi proposti devono soddisfare, tra gli altri, il seguente requisito: "al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il destinatario finale (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore". Come si deve interpretare ?

Non verranno finanziati interventi obbligatori, ovvero quelli che devono essere realizzati per ottemperare a norme in vigore e a prescrizioni.

Sulla base del principio di 'necessità dell'aiuto', non sono ammissibili al finanziamento gli interventi che devono essere realizzati nel breve periodo per rispettare norme o prescrizioni di prossima applicazione.

14.Domanda: Le ESCo sono ammissibili come beneficiari del Bando?

Destinatari del Bando sono le Piccole medie imprese (PMI) non energivore ovvero le Grandi imprese (GI) e PMI energivore, nel rispetto degli specifici ambiti di intervento, che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2.1 del Bando e, in particolare:

- (1) abbiano la sede o un'unità locale interessata dall'intervento ubicata e operativa in Piemonte oppure si impegnino a averla entro il momento del primo pagamento relativo all'aiuto concesso;
- (2) la sede destinataria dell'investimento abbia un codice ATECO 2007 primario compreso tra quelli riportati nell'Allegato 1 al bando

Costituisce requisito di ammissibilità la presenza di una diagnosi energetica correlata all'unità produttiva, redatta secondo i criteri espressi dall'allegato 2 del d.lgs. 102/2014, che descriva razionalmente l'efficacia tecnico-economica degli interventi proposti ad agevolazione.

Nel caso in cui una ESCo sia in possesso dei requisiti di ammissibilità può dunque presentare domanda di agevolazione a valere sulle linee di intervento ritenute pertinenti.

Nel caso in cui l'intervento proposto riguardi l'installazione di un cogeneratore ad alto rendimento, il proponente dovrà dettagliare, nel documento di diagnosi energetica, l'efficacia dell'intervento in relazione ai terminali di assorbimento dell'energia prodotta, integrando la diagnosi stessa con il quadro dei fabbisogni energetici di riferimento con opportuna perizia.

Non saranno riconosciuti ammissibili gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e) della Linea 1 che non riguardino meramente l'unità locale del proponente né incentivabili interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile non destinati all'autoconsumo della stessa unità locale.

15.Domanda: Vengono finanziati solo i costi supplementari dell'investimento?

No, viene finanziato l'intero investimento. I costi supplementari servono per determinare l'importo massimo dell'aiuto. Tale calcolo viene effettuato moltiplicando i costi supplementari per la percentuale del caso riportata nella tabella al punto 2.7 del bando.

16.Domanda: E' possibile proporre un investimento che preveda interventi sia sulla Linea 1 sia sulla Linea 2 del Bando?

Sì, è possibile.

17.Domanda: E' possibile per una banca finanziare sino al 100% del progetto invece dell'80%?

Sì, è possibile ma l'importo del contributo verrà ridotto proporzionalmente.

18.Domanda: Lo smaltimento dell'amianto nell'ambito di un intervento sull'involucro è ammissibile?

I costi sostenuti per lo smaltimento dell'amianto non sono ammissibili. Non verranno finanziati interventi obbligatori, ovvero quelli che devono essere realizzati per ottemperare a norme in vigore e a prescrizioni.

19. **Domanda:** Un'impresa ha rilevato un immobile ad uso produttivo inattivo da due anni. Si insedierà nel 2017 previo interventi stabiliti da diagnosi energetica che sta facendo effettuare. Come fare ad assicurare i parametri da bando relativi al risparmio energetico riferendosi ad una situazione ex ante che non si conosce e che riguarda comunque un'impresa diversa da quella che si insedierà? (vedi tabella in allegato)?

Es: *Gli interventi rientranti tra quelli della Linea 1 - lettera c) dovranno garantire un risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,02 kg CO₂ equivalente per ogni euro investito. Quale situazione preesistente si intende in questo caso specifico?*

Si applicheranno le modalità di funzionamento dello stabile attualmente in uso, allo stabile attualmente inattivo. Scaturirà un livello emissivo A.

Sullo stabile inattivo si procederà con degli interventi migliorativi proposti dalla diagnosi.

A questo punto si avrà un nuovo livello emissivo B.

Si confronteranno i due livelli emissivi A e B

A sarà la mia situazione preesistente.

20. **Domanda:** relativamente alla compilazione della tabella F – Indicatori, inserita nella domanda di ammissione al Bando, nel caso di intervento di realizzazione di un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento Linea 1. A, avente potenza termica prodotta PT_{CAR} e potenza elettrica prodotta PE_{CAR} , quali sono i fattori di potenza da indicare?

Potenza elettrica complessiva nominale installata – ante: potenza complessiva di tutti i sistemi di produzione elettrica ante intervento

Potenza elettrica complessiva nominale installata – post: potenza complessiva di tutti i sistemi di produzione elettrica POST intervento

Potenza termica complessiva nominale installata – ante: potenza complessiva di tutti i generatori di energia termica ante intervento

Potenza termica complessiva nominale installata – post: potenza complessiva di tutti i generatori di energia termica ante intervento + PT_{CAR}

21. **Domanda:** Sono ammissibili al finanziamento impianti FER che prevedano la connessione alla rete elettrica nazionale regolata dal meccanismo dello scambio sul posto?

L'istruttoria dovrà valutare che il dimensionamento impiantistico sia effettuato in funzione del fabbisogno energetico. Evidentemente la variabilità della produzione e della capacità di assorbimento (stagionalità, cicli produttivi, festività) induce a dover 'gestire' la quota eccedente di energia prodotta per cui risulta verosimile, in un ottica di economicità della spesa, il ricorso allo scambio sul posto laddove opportunamente motivato.